

REGOLAMENTO

AI SENSI DELLO STATUTO

art. 1 -Attività del Collegio

Le attività del Collegio si configurano in:

- a) attività strategiche, di pianificazione, coordinamento e supervisione, di competenza del Presidente e del Consiglio direttivo;
- b) attività operative, di gestione della segreteria, di supporto operativo alle diverse aree di attività e di conduzione di specifiche iniziative; queste attività sono espletate dal Segretario con l'ausilio del personale di segreteria e di collaborazioni ad hoc.

art. 2 - Soci e modalità di iscrizione

I Soci, suddivisi nelle categorie previste dallo Statuto, sono iscritti con le seguenti modalità:

- a) Soci ordinari: il primo anno iscritti d'ufficio all'atto dell'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Venezia, dal secondo anno tacito rinnovo, salvo disdetta scritta.
- b) Soci aderenti: su presentazione di apposito modulo (v. allegato 1) e successiva ammissione da parte del Consiglio direttivo
- c) Soci onorari: su proposta del Consiglio direttivo ed ammissione da parte dell'Assemblea

art. 3 - Quote associative

3.1 Il Consiglio direttivo è tenuto a deliberare entro il 31 dicembre di ogni anno le quote d'iscrizione dovute dai Soci, da proporre all'Assemblea. I Soci dovranno effettuare il pagamento entro il 31 marzo dell'anno successivo.

3.2 Il Socio che non eseguisse tempestivamente i pagamenti deve essere considerato in mora trascorsi tre mesi dalla decadenza del termine, perdendo il diritto al voto ed all'iscrizione

art.4 - Progetto di rendiconto economico, finanziario e patrimoniale consuntivo e progetto preventivo

4.1 Il progetto di rendiconto economico, finanziario e patrimoniale consuntivo del Collegio deve essere presentato per l'approvazione al Consiglio direttivo, a cura del Tesoriere, entro due mesi dalla chiusura del periodo amministrativo (01 gennaio-31 dicembre).

4.2 Entro il successivo mese il progetto, approvato dal Consiglio direttivo, deve essere proposto all'Assemblea per le deliberazioni di cui all'art.7 dello Statuto.

4.3 Analoga procedura deve essere seguita per il progetto preventivo.

art. 5 - Gruppi di Lavoro

5.1 I Gruppi di Lavoro previsti dall'articolo 5 dello Statuto sono costituiti dal Consiglio direttivo, per iniziativa dello stesso o su proposta motivata dei Soci

5.2 I Gruppi di Lavoro possono essere a termine ovvero permanenti in funzione degli argomenti trattati; le scadenze sono fissate di volta in volta dal Consiglio direttivo

5.3 I Coordinatori dei Gruppi di Lavoro sono designati dal Consiglio direttivo che li individua tra i Soci del Collegio

5.4 Il Consiglio direttivo per ogni Gruppo di Lavoro designa un proprio referente individuandolo tra i membri. Ogni Consigliere può essere referente del Consiglio direttivo in più Gruppi di Lavoro

5.5 I programmi di attività nonché le modalità operative e gli eventuali impegni economici di ogni Gruppo di Lavoro vengono presentati dal Coordinatore al Consiglio direttivo per i provvedimenti di competenza

5.6 Il Consiglio direttivo potrà affidare ai Gruppi di Lavoro compiti di studio, di approfondimento e di ricerca su determinate tematiche da inserire nei loro programmi

5.7 I lavori e le attività dei Gruppi di Lavoro, prima della loro divulgazione, devono essere tassativamente sottoposti all'approvazione del Consiglio direttivo

5.8 Il Consiglio direttivo potrà affidare ai Gruppi di Lavoro, su loro richiesta o per propria iniziativa, il compito di organizzare convegni e seminari aperti a tutti Soci ed eventualmente al pubblico

5.9 Nel caso in cui il Gruppo di Lavoro non effettui attività significative o non presenti programmi o preventivi o relazioni sull'attività svolta, il Consiglio direttivo, dopo aver esaminato con il Coordinatore dello stesso le eventuali possibilità di ripresa dei lavori, può decretare lo scioglimento del Gruppo di Lavoro.

art. 6 - Modalità per il rinnovo delle cariche sociali

6.1 Entro il mese precedente la scadenza del mandato degli organi eletti del Collegio, il Presidente convoca la Commissione per il rinnovo delle cariche sociali, cui è affidato il compito di formulare l'elenco dei Soci con le rispettive cariche da proporre all'Assemblea per ricoprire le varie cariche degli organi stessi

6.2 Tale Commissione è composta dal Presidente in carica, che la presiede, dai due Vicepresidenti, da tutti i Past Presidenti, dal Presidente in carica dell'Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Venezia e dal Segretario in carica, cui è affidato l'incarico di tenere la segreteria della Commissione

6.3 Nel compilare l'elenco di cui al comma 6.1 la Commissione deve tenere conto di tutte le dichiarazioni di disponibilità da parte dei Soci ordinari, pervenute alla sede su invito del Presidente che dovrà essere trasmesso a tutti i Soci ordinari, regolarmente iscritti, tre mesi prima della scadenza del mandato dei vari organi del Collegio. Qualora tali disponibilità siano esuberanti rispetto al numero delle cariche da ricoprire andranno comunque ad integrare l'elenco di cui al comma 6.1 per costituire la lista da sottoporre a votazione

6.4 Le votazioni verranno effettuate al termine dell'annuale Assemblea per l'approvazione del bilancio e si effettueranno presso il Seggio elettorale all'uopo costituito presso la sede del Collegio. Il predetto Seggio sarà composto da n. 3 Soci (presidente, segretario e uno scrutatore), individuati dal Consiglio direttivo e che non si siano candidati. Verrà garantita la segretezza del voto

6.5 L'elettore ritira la lista riportante i nominativi dei candidati ed evidenzia quelli da eleggere per la copertura di tutte le cariche sociali. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è preferito il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Collegio e, tra coloro con uguale anzianità, il maggiore di età

6.6 E' ammesso il voto per delega con il limite di un voto per ciascun elettore

art. 7 Referendum

7.1 Il referendum di cui al secondo comma dell'art. 15 dello Statuto è indetto dal Consiglio direttivo quando ricorrono in Assemblea le circostanze di cui al comma precedente dello stesso articolo

7.2 Il Consiglio direttivo demanda al Presidente di provvedere con la collaborazione del Segretario, all'espletamento delle procedure del referendum come specificato nei commi che seguono

7.3 L'avviso di votazione viene inviato a tutti i Soci ordinari a mezzo posta elettronica certificata con allegata la scheda contenente le proposte di modifica dello Statuto sulle quali l'Assemblea non è stata in grado di decidere

7.4 Il voto dovrà essere palese e perciò la scheda dovrà essere regolarmente sottoscritta dai votanti. Questa inoltre conterrà l'espressione positiva o negativa del voto che dovrà riguardare tutte le modifiche proposte

7.5 Nella citata posta elettronica certificata dovrà essere chiaramente specificato entro quale data deve essere inviata la scheda del voto all'indirizzo di posta elettronica certificata del Collegio

7.6 Dell'indizione del referendum e della sua necessità deve essere data ampia notizia attraverso un organo della categoria che sicuramente raggiunga tutti i Soci iscritti, ovvero che venga comunque recapitato ai medesimi

7.7 Il Presidente convocherà per una data opportuna, prossima alla scadenza di arrivo di tutte le schede, la Commissione designata dal Consiglio direttivo per lo scrutinio dei voti

7.8 Il verbale dello scrutinio sarà sottoscritto dalla Commissione e consegnato al Presidente che comunicherà al Consiglio direttivo e agli iscritti i risultati della votazione

7.9 Il risultato della consultazione referendaria ed il verbale della Commissione dovranno essere depositati presso lo studio notarile nel quale giacciono lo statuto originario e le precedenti modifiche regolarmente apportate

art.8 Provvedimenti disciplinari

8.1 Qualora un Socio abbia gravemente contravvenuto agli obblighi dello Statuto o del Regolamento del Collegio o il suo comportamento rechi nocimenti all'integrità e/o all'immagine dello stesso, possono essere presi da parte del Consiglio direttivo provvedimenti disciplinari a suo carico

8.2 Per l'irrogazione di detti provvedimenti si procederà ad avviare un'inchiesta sui fatti accaduti, a seconda della loro gravità, direttamente da parte del Consiglio direttivo e, qualora interessato, da parte del Collegio dei Probiviri

8.3 Ambedue gli organismi agiranno e giudicheranno sulla base dei criteri delineati dallo Statuto e dal presente Regolamento e dei comuni criteri di giustizia ed equità

8.4 Qualora, per controversie tra Soci o tra Soci e Consiglio direttivo, sia interessato il Collegio dei Probiviri, questo interverrà per comporre amichevolmente la vertenza. Ove ogni tentativo risultasse infruttuoso proporrà al Consiglio Direttivo l'applicazione delle seguenti sanzioni, così configurate a seconda della gravità dei fatti:

- richiamo scritto
- sospensione del diritto di voto per un anno
- espulsione dall'associazione

8.5 Il Collegio dei Probiviri, su richiesta del Consiglio Direttivo, può costituirsi in Collegio Arbitrale con l'obiettivo di cercare la conciliazione rendendosi garante del contraddittorio tra le parti. In tal caso provvederà a nominare nel proprio ambito un membro con funzioni di Presidente, per la sola durata della procedura riguardante l'esame della controversia e l'esplicitazione del parere. Resta ferma per le parti, in caso di respingimento delle valutazioni emesse dal Collegio Arbitrale, la possibilità di far ricorso ai competenti organi giudiziari dell'ordinamento giuridico italiano ed europeo.